

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: LEGGE ANNUALE PMI 2026: LE NOVITA'

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026. In questa scheda si riepilogano le principali novità.

LEGGE ANNUALE PMI 2026: LE NOVITA'	
INCENTIVI FISCALI PER I CONTRATTI DI RETE (art. 1)	Per il periodo 2026-2028, viene reintrodotta un regime di sospensione d'imposta sugli utili (fino a 1 milione di euro annui per impresa) accantonati ad apposita riserva e destinati a investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. I controlli saranno effettuati dall'Agenzia delle Entrate. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui deve essere data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. L'agevolazione ◆ non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica ◆ può essere fruita, nel limite complessivo nazionale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune a patrimonio destinato all'affare. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione in commento.
FONDO SALVAGUARDIA (art. 2)	La norma prevede la revisione delle finalità del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici e società di rilevanza strategica nazionale.
SETTORE MODA (art. 3)	La norma prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per sostenere programmi di sviluppo delle PMI della filiera della moda. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi

	localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni.
CENTRALI CONSORTILI (art. 4)	Vengono riconosciute come "enti mutualistici di sistema" le società che coordinano aggregazioni di micro e piccole-medie imprese (MPMI) già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. La vigilanza sugli enti mutualistici è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di un'istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di determinati requisiti.
PART-TIME INCENTIVATO (art. 6)	La norma introduce, in via sperimentale per il 2026-2027, un part-time agevolato per lavoratori prossimi alla pensione impiegati in aziende fino a 50 dipendenti. In particolare, possono accedervi, entro un limite di 1.000 soggetti, coloro che maturano il diritto alla pensione entro il 1° gennaio 2028 e con anzianità contributiva antecedente al 1996. Il lavoratore può ridurre l'orario dal 25% al 50% fino al pensionamento. È previsto l'esonero totale dei contributi a suo carico e il riconoscimento di contribuzione figurativa piena. L'accesso è subordinato all'assunzione di un giovane under 35 a tempo indeterminato.
DELEGA SUI CONFIDI (art. 7)	Il Governo è delegato a riordinare la disciplina dei confidi per favorire la loro attività a sostegno delle PMI, allargandone la compagine sociale e semplificando i servizi finanziari.
VALORIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (art. 8)	La norma introduce modifiche alla legge sulla cartolarizzazione ¹ per agevolare l'accesso al credito attraverso la cartolarizzazione dello stock di magazzino, inclusi i prodotti derivanti dalla trasformazione dei beni.
ASSICURAZIONE VEICOLI (art. 9)	Viene previsto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per ◆ carrelli elevatori ◆ e macchine agricole che operano esclusivamente in aree aziendali o fondi privati non aperti al pubblico, purché coperti da altra polizza RC terzi.
MODELLI INAIL SEMPLIFICATI	La norma introduce semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle PMI. In particolare:

¹ legge 30 aprile 1999, n. 130

(art. 10)	◆ l'INAIL deve predisporre modelli organizzativi semplificati, proporzionati alle dimensioni aziendali e definiti con le parti sociali, ◆ la formazione dei lavoratori può essere svolta anche durante i periodi di cassa integrazione, ◆ l'addestramento diventa obbligatoriamente pratico, può utilizzare tecnologie di simulazione e deve essere tracciato, ◆ viene chiarito che la formazione sulla sicurezza rientra tra i percorsi formativi dei lavoratori sospesi, ◆ per il settore agricolo, si semplifica l'iscrizione all'INPS, che può avvenire direttamente senza comunicazione unica.
LAVORO AGILE (art. 11)	Per il lavoro agile svolto fuori dai locali aziendali, gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro sono assolti tramite un'informativa scritta annuale sui rischi. In particolare, per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna: ◆ al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ◆ con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
VERIFICHE DI ATTREZZATURE (art.12)	La norma modifica l'allegato VII del Testo unico sulla sicurezza, introducendo nuovi obblighi di verifica per alcune attrezzature. In particolare, vengono incluse le piattaforme di lavoro mobili elevabili e quelle utilizzate in ambito agricolo (frutteti). Per tali attrezzature è prevista una verifica periodica con cadenza triennale. L'intervento amplia l'elenco delle attrezzature soggette a controlli obbligatori. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza nell'utilizzo di macchinari specifici.
OPERATORI DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI NEL SETTORE HORECA (art. 13)	La norma definisce l'operatore della distribuzione alimentare nel settore HORECA come il soggetto che acquista, trasporta e vende prodotti alimentari e bevande a imprese del settore ospitalità e ristorazione. Rientrano tra i destinatari alberghi, ristoranti, bar, catering e attività simili. L'operatore si colloca nella filiera tra produzione e somministrazione al pubblico. Per essere qualificato come tale, deve svolgere prevalentemente questa attività. In particolare, almeno il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione verso imprese HORECA.

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ARTIGIANATO (art.15)	Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente.
RIFERIMENTO ALL'ARTIGIANATO NELLA PUBBLICITÀ (art.16)	La norma vieta alle imprese di utilizzare riferimenti all'artigianato nella ditta, insegna, marchio o promozione se non sono iscritte all'albo delle imprese artigiane e non producono direttamente beni o servizi qualificati come artigianali. Il divieto si estende anche a consorzi e società consortili non iscritti. In caso di violazione è prevista una sanzione pari all'1% del fatturato. La sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. Le regioni devono adeguare la propria normativa.
LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI (art 18-23)	Il blocco di norme disciplina in modo organico le recensioni online nel settore turistico e della ristorazione. Vengono definiti i requisiti di liceità: le recensioni devono essere a) autentiche, b) rilasciate entro 30 giorni da chi ha effettivamente usufruito del servizio e senza incentivi, c) perdendo validità dopo due anni. È vietata la compravendita di recensioni, interazioni o apprezzamenti, con poteri sanzionatori affidati all'AGCM. Le strutture possono chiedere la rimozione di contenuti non conformi secondo le regole europee. L'AGCM adotta linee guida operative e monitora annualmente il fenomeno, riferendo al Parlamento. Le associazioni di categoria possono essere riconosciute come segnalatori attendibili, rafforzando il contrasto alle recensioni false.
DELEGA AL GOVERNO SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP E PMI INNOVATIVE (art.24)	Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico.
PENSIONATI ESTERI (art. 26)	La norma amplia la platea dei comuni del Mezzogiorno (da 20.000 a 30.000 abitanti) in cui i pensionati esteri che trasferiscono la residenza possono beneficiare dell'imposta sostitutiva forfettaria del 7%.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti